

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER IL PIEMONTE
RICORSO IN VIA GIURISDIZIONALE

in favore dei signori **Alberto PERINO**, nato a _____, il _____
c.f. _____, residente in _____, via _____, **Mario**
CAVARGNA BONTOSI, nato a _____, il _____,
c.f. _____, residente in _____, via _____
_____, **Ezio BERTOK**, nato a _____, il _____
c.f. _____, residente in _____, via _____, **Sonia**
GESNELLI, nata a _____, il _____, c.f. _____,
residente in _____, via _____, **Sandra DEMA**, nata
a _____, il _____, c.f. _____, residente in
_____, via _____, **Margherita Loredana PISTOL**, nata a
_____, il _____, c/f _____, residente in _____, via
_____, **Emilia CANTORE**, nata a _____, il _____, c.f.
_____, residente in _____, via _____
_____, **Lallo Augusto DE GIOSA**, nato a _____, il _____, c/f
_____, residente in _____, via _____
Giuseppina Laura PIAZZA nata a _____, il _____, c/f
_____, residente in _____, via _____ e **Giulia FERRO**,
nata a _____, il _____, c.f. _____, residente in _____,
_____, tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Alessandra Mollo (c.f./
_____, PEC alessandramollo@pec.ordineavvocatitorino.it -
fax 011747295), Luca Pigozzi (c.f./_____, PEC
lucapigozzi@pec.ordineavvocatitorino.it - fax 011747295) e Alessandro
Guglielmino (c.f./_____, PEC _____)

alessandroguiglielmino@pec.ordineavvocatitorino.it – FAX 011747295) ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Torino, Via Morghen n.28.

CONTRO

La società **TUNNEL EURALPIN LYON TURIN S.a.s.**, c.f. e partita IVA 08332340010, con sede legale in Francia e sede secondaria in Torino, via Paolo Borsellino n.17/B, in persona del legale rappresentante in carica (PEC telt-sas@pec.it).

E NEI CONFRONTI

Del **MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI**, c.f. **97532760580**, con sede in Roma, piazzale Porta Pia n.1, in persona del Ministro in carica (PEC m_inf@pec.mit.gov.it).

AVVERSO E PER L'ANNULLAMENTO,

PREVIA CONCESSIONE DI IDONEA MISURA CAUTELARE

- del Decreto di esproprio emesso ai sensi dell'art.22, comma 1, del D.P.R. n.327/2001 e s.m.i. dalla società Tunnel Euralpin Lyon Turin S.a.s. (di seguito TELT), ente espropriante, relativo al terreno censito al Catasto Terreni del Comune di Chiomonte, Foglio n.15, mappale 580, notificato a signori Alberto Perino, Mario Cavargna Bontosi, Ezio Bertok e Sonia Gesnelli nelle date dal 9 febbraio 2021 al 1 marzo 2021 (doc.ti 1, 4, 7 e 8) e non notificato ai signori Sandra Dema, Margherita Loredana Pistol, Emilia Cantore, Lallo Augusto De Giosa, Giuseppina Laura Piazza e Giulia Ferro;
- del Decreto di esproprio emesso ai sensi dell'art.22, comma 1, del D.P.R. n.327/2001 e s.m.i. dalla società TELT, ente espropriante, relativo al terreno censito al Catasto Terreni del Comune di Chiomonte, Foglio n.15, mappale 860,

notificato ai signori Alberto Perino e Mario Cavargna Bontosi, rispettivamente, in data 9 e 12 febbraio 2021 (doc.ti 2 e 5);

- dell'Ordinanza di occupazione temporanea emessa ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.P.R. n.327/2001 e s.m.i. dalla società TELT, ente espropriante, relativa al terreno censito al Catasto Terreni del Comune di Chiomonte, Foglio n.15, mappale 861, notificato a signori Alberto Perino e Mario Cavargna Bontosi, rispettivamente, in data 9 e 12 febbraio 2021 (doc.ti 3 e 6);

- degli atti di immissione nel possesso, in favore di TELT, dei terreni censiti al Catasto Terreni del Comune di Chiomonte, Foglio n.15, mappali 580, 860 e 861, relativi ai ricorrenti a cui sono stati notificati i su indicati decreti di esproprio e ordinanza di occupazione temporanea (doc.ti 9, 10, 11, 12 e 13);

- nonché degli atti tutti antecedenti, preordinati, presupposti, consequenziali e, comunque, connessi con gli anzidetti atti.

Con riserva, occorrendo, di proporre motivi aggiunti.

PREMESSO CHE:

1) I signori Alberto Perino, Mario Cavargna Bontosi, Ezio Bertok, Sonia Gesnelli, Giuseppina Laura Piazza, Giulia Ferro sono tutti comproprietari, per la quota di 1/1054 ciascuno¹, del terreno censito al Catasto Terreni del Comune di Chiomonte al Foglio n.15, mappale 580, oggetto di espropriazione da parte della società TELT (doc. 14).

2) I signori Alberto Perino e Mario Cavargna Bontosi sono altresì comproprietari, per la quota di 1/63 ciascuno, dei terreni censiti al Catasto Terreni del Comune di Chiomonte al Foglio n.15 mappali 860 e 861 (già costituenti, unitariamente, il mappale 31), rispettivamente oggetto di espropriazione e di occupazione temporanea da parte della società TELT (doc.

¹ La signora Giuseppina Laura Piazza è comproprietaria altresì dell'ulteriore quota di 1/1054 ereditata dal coniuge deceduto.

14).

3) Ed ancora, i signori Sandra Dema, Margherita Loredana Pistol, Emilia Cantore, Lallo Augusto De Giosa sono coniugati in regime di comunione dei beni, rispettivamente, con i signori Mauro Marinari, Graziano Natale Tiberio, Marco Bertini e Gianna De Masi, comproprietari tutti, per la quota di 1/1054 ciascuno, del terreno di cui al punto 1), censito al Catasto Terreni del Comune di Chiomonte al Foglio n.15, mappale 580, oggetto di espropriazione da parte della società TELT (doc. 14).

4) I mappali 580 e 31 (quest'ultimo poi frazionato nei mappali 860 e 861) sono ricompresi nel Progetto definitivo approvato con deliberazione CIPE n.19 del 20 febbraio 2015², avente ad oggetto la prima fase della realizzazione della tratta italiana – sezione transfrontaliera della nuova linea ferroviaria Torino – Lione, con contestuale dichiarazione di pubblica utilità (doc. 15).

5) Con Decreto Ministeriale n.35, del 16 febbraio 2016, del Ministero dei Trasporti veniva delegata la società TELT, ai sensi dell'art.6, comma 8 del D.P.R. n.327/2001, ad emanare tutti gli atti del procedimento espropriativo, equiparando tale società alla “*autorità espropriante*”, di cui all'art.3, comma 1, lett. b) del medesimo D.P.R. 327/2001 (doc. 16).

6) In data 10 luglio 2017, interveniva sul quotidiano nazionale La Repubblica e sull'edizione locale del quotidiano La Stampa, la pubblicazione contestuale tanto dell'avviso di avvio del procedimento di valutazione di impatto ambientale del Progetto di variante, in ottemperanza alla prescrizione n.235 della Deliberazione CIPE n.19 del 2015, quanto dell'avviso di avvio del procedimento di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio (doc. 17).

7) In data 7 agosto 2017, con deliberazione CIPE n.67³, veniva autorizzata la realizzazione dell'opera per lotti costruttivi, con l'avvio del 1° e del 2° lotto. I

² Divenuta efficace in seguito alla pubblicazione nella G.U., S.O. n.181, del 6 agosto 2015.

³ Divenuta efficace in seguito alla pubblicazione sulla G.U. n.19, del 24 gennaio 2018.

terreni oggetto di causa sono ricompresi nel 1° lotto (doc. 18).

8) Con successive deliberazioni CIPE nn.30/2018 e 39/2018⁴, veniva approvato il Progetto di variante della cantierizzazione, redatto in ottemperanza alla prescrizione n.235 della summenzionata Deliberazione CIPE n.19/2015, con contestuale apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, dichiarazione di pubblica utilità e compatibilità ambientale dell'opera (doc.ti 19 e 20).

9) L'intervenuta acquisizione di efficacia delle anzidette Deliberazioni CIPE veniva comunicata ai comproprietari⁵ dei terreni in oggetto con note ai sensi dell'art.17, comma 2 del D.P.R. n.327/2001, alle quali veniva altresì allegato lo stralcio del piano particellare che prevedeva, con riferimento al mappale 580, l'espropriazione dell'intero terreno, mentre, con riferimento al mappale 31 (ora frazionato nei mappali 860 e 861), l'espropriazione di una parte e l'occupazione temporanea dell'altra parte (doc.ti 21 e 22).

10) In data 16 marzo 2020, con Determinazione prot. n.63/TELT_IO/11/TEC/20⁶, la società TELT approvava il Progetto esecutivo in variante dello “svincolo di Chiomonte in fase di cantiere”, **con contestuale dichiarazione di pubblica utilità delle intervenute modificazioni del piano particellare di esproprio e dell'elenco delle ditte catastali interessate**, entrambi allegati al Progetto esecutivo stesso (doc. 23).

11) L'intervenuta acquisizione di efficacia dell'anzidetta Determinazione della società TELT veniva comunicata ai comproprietari⁷ dei terreni in oggetto con note ai sensi dell'art.17, comma 2 del D.P.R. n.327/2001 (doc 24), alle quali veniva altresì allegato lo stralcio del piano particellare di esproprio che prevedeva:

⁴ Divenute efficaci in seguito alla pubblicazione sulla G.U., S.O. n.185, del 10 agosto 2018.

⁵ A titolo esemplificativo, la nota anzidetta è stata inviata al signor Alberto Perino il 17 settembre 2019, con riferimento al mappale 31 e il 30 settembre 2019, con riferimento al mappale 580.

⁶ Divenuta efficace in data 19 dicembre 2019 in seguito alla pubblicazione sul quotidiano nazionale “Corriere della sera” e sull'edizione locale del quotidiano “La Stampa”.

⁷ A titolo esemplificativo, la nota anzidetta è stata inviata al signor Alberto Perino il 27 maggio 2020.

- con riferimento al mappale 580, l'espropriazione di una porzione, l'occupazione temporanea di un'altra porzione e la rimozione di qualsiasi vincolo, per una terza porzione;
- con riferimento al mappale 31 (ora frazionato nei mappali 860 e 861), la rimozione sia del vincolo espropriativo, sia del vincolo di occupazione temporanea, già previsti nel precedente piano particellare di esproprio.

12) In data 1° dicembre 2020, la società TELT emetteva i decreti di esproprio riferiti ai mappali 580 e 860 e l'ordinanza di occupazione temporanea riferita al mappale 861.

13) La società TELT provvedeva quindi alla notificazione degli anzidetti provvedimenti ai comproprietari dei terreni interessati (doc.ti da 1 a 8), omettendo, tuttavia, di effettuarla nei confronti di svariati comproprietari, tra i quali vi sono i ricorrenti Giuseppina Laura Piazza e Giulia Ferro, nonché nei confronti dei coniugi in comunione dei beni di taluni comproprietari, tra i quali vi sono i ricorrenti Sandra Dema e Margherita Loredana Pistol, Emilia Cantore e Lallo Augusto De Giosa.

14) In data 22 febbraio 2021 avevano inizio i sopralluoghi presso i terreni in oggetto, finalizzati alla verifica dello stato di consistenza degli stessi e alla immissione nel possesso in favore di TELT, ai sensi dell'art.24 del D.P.R. n.327/2001.

15) Tali sopralluoghi e le conseguenti immissioni nel possesso, che proseguivano fino al 17 marzo 2021, erano caratterizzati da numerose irregolarità ed illegittimità, che i comproprietari interessati, con missiva a mezzo PEC del 26 marzo 2021, portavano a conoscenza del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, chiedendo l'intervento dello stesso in via di autotutela (doc. 25).

16) Più in particolare, tutti i comproprietari venivano convocati a circa 1.600

metri di distanza dai terreni oggetto del sopralluogo, presso un varco presidiato da forze dell'ordine, ove veniva impedito loro di proseguire oltre con automezzi propri.

Per raggiungere detti terreni dal varco era quindi possibile proseguire a piedi, ovvero utilizzare il pulmino messo a disposizione da TELT.

Tuttavia, a fare data dal 2 marzo 2021, a seguito dell'emanazione, da parte di TELT, di un ordine di servizio, veniva anche vietato il transito a piedi per asserite ragioni di sicurezza, divenendo così l'utilizzo del pulmino di cui sopra l'unica modalità ammessa per il raggiungimento dei terreni (doc. 26).

17) Durante il periodo in cui si sono svolti i sopralluoghi, la curva dei contagi da COVID 19 ha avuto in Piemonte un progressivo e rapido incremento, che ha determinato la collocazione della Regione in zona rossa (doc. 27).

Stante tale situazione, alcuni comproprietari, a tutela della propria salute ed al fine di evitare un possibile rischio di contagio, si sono legittimamente rifiutati di utilizzare il mezzo messo loro a disposizione da TELT.

In particolare, in data 16 marzo 2021, la ricorrente Sonia Gesnelli, essendo madre di una bambina affetta da una patologia respiratoria cronica, chiedeva di poter raggiungere a piedi il proprio terreno.

La società TELT, tuttavia, le negava tale possibilità, impedendole quindi di effettuare il sopralluogo, come si evince dal verbale che si produce (doc. 13).

18) Occorre inoltre rilevare che, durante i sopralluoghi, tutti i comproprietari contestavano alla società TELT l'erronea apposizione dei termini di confine dei terreni; in particolare, per quanto concerne il mappale 580, tali termini non rispettavano neppure *ictu oculi* la conformazione del terreno risultante dalla mappa catastale.

19) Al fine di verificare la correttezza o meno della apposizione dei picchetti di confine da parte della società TELT, il ricorrente Perino affidava al geom.

Claudio Durbiano l'incarico di redigere una perizia tecnica.

Nella relazione che si produce il geom. Durbiano evidenziava come il tracciamento dei confini dei mappali 580, 860 e 861 effettuato dalla società TELT risulti “*difforme da quanto riportato in mappa e da quanto esistente in loco*” (doc. 30).

Tale circostanza non consentiva, pertanto, ai comproprietari di verificare la reale consistenza dei terreni oggetto della procedura.

20) I sopralluoghi, quindi, si concludevano, come già detto, in data 17 marzo 2021, sebbene svariati comproprietari non fossero stati posti nella condizione di prendervi parte, a causa, sia della mancata notificazione del decreto di esproprio, ovvero dell'ordinanza di occupazione temporanea, sia degli impedimenti interposti dalla società TELT.

°°*°*°*°*°*

Tanto premesso in fatto, i ricorrenti tutti, come sopra rappresentati, difesi e domiciliati, chiedono l'annullamento, previa concessione di idonea misura cautelare, degli atti impugnati, con ogni ulteriore statuizione consequenziale, per i seguenti

MOTIVI

I - Violazione di legge con riferimento agli artt.8 e 12 del D.P.R. 8 giugno 2001, n.327. Eccesso di potere, contraddittorietà ed illogicità.

Violazione di legge con riferimento agli artt. 42, comma 3 e 97, comma 2 Cost. e all'art.1 della Legge n.241/1990. Eccesso di potere per violazione dei principi di buon andamento, imparzialità, trasparenza e correttezza dell'azione amministrativa.

Violazione di legge con riferimento all'art.3 della Legge n.241/1990, carenza di istruttoria e di motivazione.

L'art.8 del D.P.R. n.327/2001 prevede che il decreto di esproprio possa essere emanato qualora sul bene da espropriare sia stato apposto il vincolo preordinato all'esproprio e vi sia stata la dichiarazione di pubblica utilità.

Il successivo art.12 dispone che la dichiarazione di pubblica utilità si intende disposta quando l'autorità espropriante approva, a tale fine, il progetto definitivo dell'opera pubblica. Inoltre, ai sensi del comma 2 della norma in esame, eventuali successive varianti derivanti da specifiche prescrizioni possono essere approvate dall'autorità espropriante ai fini della dichiarazione di pubblica utilità e non richiedono nuova apposizione del vincolo preordinato all'esproprio.

Nel caso di specie, il Progetto definitivo dell'opera fu approvato, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità, con deliberazione del CIPE n.19, del 20 febbraio 2015 (doc. 15).

Tale deliberazione conteneva la prescrizione n.235, in ottemperanza alla quale le successive deliberazioni del CIPE n.30/2018 e n.39/2018 approvavano, con contestuale dichiarazione di pubblica utilità ed apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, il Progetto di variante della cantierizzazione dell'opera, divenuto efficace in data 10 agosto 2018 (doc.ti 19 e 20).

A tale Progetto era allegato lo stralcio del piano particellare di esproprio che prevedeva:

- con riferimento al mappale 580, l'espropriazione dell'intero terreno (doc. 21);
- con riferimento al mappale 31 (ora frazionato nei mappali 860 e 861), l'espropriazione di una parte e l'occupazione temporanea dell'altra parte (doc. 22).

Successivamente, in data 16 marzo 2020, la società TELT adottava la Determinazione prot. n.63/TELT_IO/11/TEC/20, con la quale approvava il Progetto esecutivo in variante dello “svincolo di Chiomonte in fase di cantiere”,

con contestuale dichiarazione di pubblica utilità delle intervenute modificazioni del piano particellare di esproprio e dell'elenco delle ditte catastali interessate (doc. 23).

In particolare, detto piano particellare di esproprio prevede (doc. 31):

- con riferimento al mappale 580, l'espropriazione di una porzione (pari a circa il 15% della superficie del terreno), l'occupazione temporanea di un'altra porzione (pari a circa il 21% della superficie del terreno) e la rimozione di qualsiasi vincolo per una terza porzione (pari a circa il 64% della superficie del terreno);
- con riferimento al mappale 31 (ora frazionato nei mappali 860 e 861), la rimozione, sia del vincolo espropriativo, sia del vincolo di occupazione temporanea, già previsti nel precedente piano particellare di esproprio.

Ed ancora, nell' *“Elenco ditte”*, allegato al Progetto esecutivo in questione, con riferimento al mappale 580, é presente la seguente tabella:

Foglio	Mappale	Qualità catastale	Classe	Red. Dom.	Red. Agr.	Sup. Cat.	Sup. Occ.	Titolo di occupazione
15	580	vigneto	1	3,12	1,70	550	78	Occupazione definitiva in variante
15	580	vigneto	1	3,12	1,70	550	117	Occupazione temporanea in variante

da cui si evince che **la superficie soggetta ad occupazione definitiva** – che nel precedente piano particellare, allegato al Progetto di variante della cantierizzazione dell'opera, era pari a 550 mq (ossia l'intera superficie del terreno) – **si è ridotta a soli 78 mq., mentre 117 mq. sono soggetti esclusivamente ad occupazione temporanea e i residui metri quadri di superficie non sono più soggetti ad alcun vincolo** (doc. 32).

Nel medesimo *“Elenco ditte”*, invece, è del tutto assente il mappale 31 (ora frazionato nei mappali 860 e 861), in quanto **il terreno è stato totalmente svincolato, sia per quanto concerne l'espropriazione, sia per quanto attiene**

all'occupazione temporanea.

Non è chi non veda, dunque, come i decreti di esproprio e l'ordinanza di occupazione temporanea emessi dalla società TELT siano del tutto illegittimi, in quanto dispongono l'espropriazione e l'occupazione temporanea di terreni che non sono più soggetti a tali vincoli.

In particolare, **viene espropriato l'intero mappale 580, a fronte di un piano particellare di esproprio approvato con il Progetto esecutivo che, al contrario, come sopra evidenziato, prevede esclusivamente l'espropriazione di mq. 78 e l'occupazione temporanea di mq. 117.**

Inoltre, **viene espropriato l'intero mappale 860, a fronte di un piano particellare di esproprio approvato con il Progetto esecutivo che, al contrario, non prevede più alcun vincolo espropriativo.**

Ed infine, **viene occupato temporaneamente l'intero mappale 861, a fronte di un piano particellare di esproprio approvato con il Progetto esecutivo che, al contrario, non prevede più alcun vincolo di occupazione temporanea.**

Con riferimento a quanto sopra, la società TELT non potrà, in ogni caso, sostenere che il piano particellare di esproprio relativo al Progetto definitivo in variante, approvato con le deliberazioni del CIPE n.30/2018 e n.39/2018, prevalga sul piano particellare di esproprio contenuto nel Progetto esecutivo approvato con la Determinazione prot. n.63/TELT_IO/11/TEC/20, del 16 marzo 2020.

Ed infatti, secondo la giurisprudenza in materia, se è vero che il Progetto definitivo possiede i caratteri complessivi dell'opera pubblica, di tal che al Progetto esecutivo è precluso introdurre quelle modificazioni che mutino il tipo di intervento previsto nel Progetto definitivo stesso, è altrettanto vero che quest'ultimo *“non è un documento cristallizzato ed assolutamente immodificabile, ben potendo sopportare tutte quelle variazioni che incrementino*

l'efficienza dell'opera o ne riducano i costi in termini di sacrificio di valori giuridici protetti dall'ordinamento” (Consiglio di Stato, Sez. V, 17 ottobre 2008, n.5093; in tale senso anche la recentissima sentenza del Consiglio di Stato, Sez. IV, del 26 ottobre 2020, n.6514)

Nel caso di specie si è verificata la situazione presa in considerazione dalla giurisprudenza sopra citata.

Ed invero, premesso che – come si legge espressamente nei progetti e nei relativi piani particellari – i terreni oggetto di causa non sono sedime dell'opera pubblica che TELT dovrà realizzare, ma sono unicamente destinati alla sistemazione ambientale dell'area, la modifica del piano particellare di esproprio introdotta dal Progetto esecutivo non incide, in tutta evidenza, sui caratteri complessivi non più modificabili dell'opera stessa, ma costituisce razionalizzazione dell'intervento che, come afferma la giurisprudenza sopra citata, ne riduce i costi, sia in termini economici, sia in termini di sacrificio dei diritti reali degli odierni ricorrenti.

Pertanto, gli atti impugnati sono del tutto illegittimi, in quanto adottati in violazione, anzitutto, dell'art.97, comma 2 Cost. e dell'art.1 della Legge n.241/1990, ai sensi dei quali l'azione amministrativa deve essere improntata al rispetto dei principi di buon andamento, imparzialità, trasparenza e correttezza.

Nel caso di specie ciò non è avvenuto, in quanto **la società TELT, nella sua qualità di ente espropriante delegato, ha emanato, senza motivazione alcuna, atti che si pongono in palese contrasto con il piano particellare di esproprio relativo al Progetto esecutivo, dalla stessa approvato.**

Tale comportamento è del tutto scorretto ed illegittimo ed evidenzia altresì una assoluta carenza di istruttoria da parte del soggetto espropriante, in violazione dell'art.3 della Legge n.241/1990.

Istruttoria che, peraltro, come si dirà più approfonditamente in seguito, la società

TELT ha delegato ad un soggetto terzo, sottoscrivendo un contratto di servizi particolarmente oneroso, nel quale viene altresì specificato che i rapporti con tale soggetto ricadono sotto la giurisdizione esclusiva francese.

Ed inoltre, gli atti impugnati violano altresì palesemente l'art.42 della Costituzione, che tutela la proprietà privata, laddove assoggettano ad espropriazione ovvero ad occupazione temporanea terreni che, ai sensi del Progetto esecutivo, sono liberi da tali vincoli.

I motivi di ricorso che precedono sono del tutto dirimenti rispetto all'illegittimità degli atti impugnati.

In ogni caso, per mero scrupolo difensivo, si svolgono i seguenti ulteriori motivi, che attengono più specificamente alla notificazione dei decreti di esproprio e dell'ordinanza di occupazione temporanea che si impugnano, alle modalità di espletamento dei sopralluoghi, alla delega conferita alla società TELT dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e all'iter procedimentale.

II – Violazione di legge con riferimento all'art.23 del D.P.R. n.327/2001.

Violazione di legge con riferimento all'art.42 Cost.

Violazione di legge con riferimento all'art.3 della Legge n.241/1990, eccesso di potere per carenza di istruttoria.

L'art.23 del D.P.R. n.327/2001 prevede, al comma 1, lett. g), che il decreto di esproprio debba essere notificato al proprietario del bene nelle forme degli atti processuali civili, con un avviso contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui è prevista l'esecuzione di tale decreto, almeno sette giorni prima di essa.

Nel caso di specie, come narrato nella parte in fatto, i decreti di esproprio

relativi, rispettivamente, al mappale 580 e al mappale 860, nonché l'ordinanza di occupazione temporanea relativa al mappale 861 non sono stati notificati a tutti i comproprietari dei terreni stessi.

In particolare, le ricorrenti Giuseppina Laura Piazza e Giulia Ferro, comproprietarie del mappale 580, non sono state destinatarie della notificazione del relativo decreto di esproprio.

Non è chi non veda come la mancata notificazione degli atti di cui sopra violi palesemente il disposto del su citato art.23 del D.P.R. n.327/2001, oltre che dell'art.42 della Costituzione, che tutela il diritto di proprietà privata.

Ed ancora, la società TELT ha altresì omesso di notificare gli anzidetti decreti di esproprio e ordinanza di occupazione temporanea ai coniugi in comunione dei beni dei comproprietari.

Come è noto, in caso di comunione legale tra i coniugi, il bene acquistato da uno di essi in costanza di matrimonio costituisce, in via automatica, ai sensi dell'art.177, comma 1, lett. a) cod. civ., oggetto della comunione stessa.

Tale bene diventa, quindi, in via diretta, comune ai due coniugi, anche se destinato a bisogni estranei a quelli della famiglia ed il corrispettivo sia stato pagato, in via esclusiva o prevalente, con i proventi dell'attività separata di uno di essi, a meno che si verifichi una delle cause tipiche di esclusione dalla comunione, tassativamente indicate dall'art.179, comma 1, cod. civ.; cause che, comunque, devono essere specificamente indicate nel rogito di acquisto, qualora si tratti di bene immobile (*ex multis* Cass. Civ., Sez. II, 14 maggio 2018, n.11668).

Nel caso di specie, dalla lettura dell'atto notarile di compravendita dei mappali in oggetto (doc. 14), che si produce, si evince chiaramente che i beni in questione sono caduti in comunione.

Pertanto, gli atti che si impugnano avrebbero dovuto essere notificati anche ai

ricorrenti Sandra Dema, Margherita Loredana Pistol, Emilia Cantore e Lallo Augusto De Giosa, in quanto coniugi, in comunione dei beni, rispettivamente dei signori Mauro Marinari, Graziano Natale Tiberio, Marco Bertini e Gianna De Masi, comproprietari del mappale 580.

Non essendo ciò avvenuto, ne consegue l'illegittimità della procedura espropriativa e dei relativi decreti di esproprio ed ordinanza di occupazione temporanea, qui impugnati.

Illegittimità che si configura anche sotto il profilo della violazione dell'art.3 della Legge n.241/1990, per assoluta carenza di istruttoria.

La società TELT, infatti, se avesse adottato la necessaria diligenza nell'espletamento della procedura, avrebbe agevolmente potuto raggiungere con la notificazione tutti i comproprietari e, con la semplice consultazione del rogito notarile di acquisto dei terreni in oggetto, avrebbe potuto estendere tale notificazione anche ai coniugi, in comunione dei beni, dei comproprietari.

Da ultimo, occorre poi ancora rilevare che – sebbene la società TELT reputi le attività di sopralluogo concluse alla data del 17 marzo 2021 – **la mancata notificazione degli atti espropriativi ai soggetti più sopra indicati determina il mancato spossessamento di tutti i comproprietari e, conseguentemente, il mancato perfezionamento dell'immissione nel possesso in favore dell'autorità espropriante.**

III – Violazione di legge con riferimento all'art.24 del D.P.R. n.327/2001. Violazione di legge con riferimento agli artt. 42, comma 3 e 97, comma 2 Cost. e all'art.1 della Legge n.241/1990. Eccesso di potere per violazione dei principi di buon andamento, imparzialità, trasparenza e correttezza dell'azione amministrativa. Ingiustizia manifesta.

Come narrato nelle premesse in fatto del presente ricorso, le modalità operative

e le procedure con le quali la società TELT ha organizzato ed eseguito i sopralluoghi sui mappali 580, 860 e 861 hanno determinato, per esclusiva responsabilità di quest'ultima, l'impossibilità per taluni proprietari convocati, tra i quali la ricorrente signora Sonia Gesnelli, di procedere effettivamente e regolarmente al sopralluogo stesso.

In particolare, si evidenzia che la società TELT ha ritenuto di convocare tutti i comproprietari ad un varco ubicato a circa 1.600 metri di distanza dai terreni oggetto del sopralluogo, nonostante vi fosse la concreta possibilità di accedere ai terreni stessi molto più agevolmente attraverso una strada di libera circolazione, sita all'esterno del cantiere, che conduce fino al piazzale ove è ubicato il museo archeologico di Chiomonte, prossimo ai mappali in oggetto.

Ai comproprietari che giungevano presso l'anzidetto varco, presidiato da forze dell'ordine, veniva impedito di proseguire oltre con automezzi propri; di tal che costoro potevano raggiungere i propri terreni o proseguendo a piedi, ovvero utilizzando un pulmino messo a disposizione da TELT.

Tuttavia, a fare data dal 2 marzo 2021, a seguito dell'emanazione, da parte di TELT, di un ordine di servizio, veniva vietato anche il transito a piedi, per asserite ragioni di sicurezza, divenendo così l'utilizzo dell'anzidetto pulmino l'unica modalità ammessa per il raggiungimento dei terreni (doc. 26).

Più in particolare, in tale ordine di servizio, la società TELT affermava sussistere *“un alto rischio di investimento presente in cantiere ... dovuto alla circolazione sulle piste di cantiere dei mezzi operativi di cantiere”*.

E' bene sottolineare sin d'ora che era onere di TELT, quale autorità espropriante, nonché titolare del cantiere, individuare modalità operative tali da consentire il pieno ed indisturbato esercizio del diritto dei comproprietari di effettuare i sopralluoghi.

Al contrario, l'ordine di servizio sopra citato testimonia il fatto che la società

TELT abbia, invece, subordinato l'anzidetto esercizio del diritto dei comproprietari alle esigenze del cantiere, adducendo queste ultime anche in modo pretestuoso (infatti, durante i sopralluoghi, il transito dei mezzi operativi risultava del tutto sporadico, mentre operai, militari e forze dell'ordine continuavano a circolare a piedi indisturbati).

Inoltre, come è noto, durante il periodo in cui si sono svolti i sopralluoghi (22 febbraio 2021 – 17 marzo 2021), la curva dei contagi da COVID 19 ha avuto in Piemonte un progressivo e rapido incremento, che ha determinato la collocazione della Regione in zona rossa (si veda, in proposito, il grafico che si produce sub doc. 27).

Stante tale situazione, alcuni comproprietari, a tutela della propria salute ed al fine di evitare un possibile rischio di contagio, si sono legittimamente rifiutati di utilizzare, per raggiungere i terreni oggetto di sopralluogo, il mezzo messo loro a disposizione da TELT.

In particolare, in data 16 marzo 2021, la ricorrente Sonia Gesnelli, essendo madre di una bambina affetta da una patologia respiratoria cronica, ha chiesto di poter raggiungere a piedi il proprio terreno.

La società TELT, tuttavia, del tutto illegittimamente, le ha negato tale possibilità, impedendole, quindi, di effettuare il sopralluogo, come si evince dal verbale che si produce (doc. 13).

Analoghi impedimenti si sono verificati anche per altri comproprietari: a titolo esemplificativo, due comproprietari, i signori Paolo Grignolio e Ruggero Giovanni Bonino, si sono presentati al varco con il proprio cane al guinzaglio ed i funzionari di TELT hanno impedito loro di effettuare il sopralluogo, adducendo pretestuosamente il fatto che l'animale non potesse accedere al cantiere (doc. ti 28 e 29).

Non è chi non veda come il comportamento tenuto dalla società TELT configuri

un eccesso di potere, che ha determinato una grave lesione del diritto dei comproprietari previsto dall'art.24 del D.P.R. n.327/2001, il quale statuisce che l'effettuazione del sopralluogo, al fine di redigere in contraddittorio lo stato di consistenza dei terreni e il verbale di immissione nel possesso, sia condizione necessaria della procedura di esproprio.

In tale senso si è espressamente pronunciato il Consiglio di Stato, Sezione I, nell'adunanza del 4 dicembre 2019, che si produce (doc. 36), nella quale si legge, senza possibilità di equivoci, che, alla luce dell'attuale dato positivo, **deve sempre essere garantito il contraddittorio al proprietario espropriato, ai sensi dell'art.24, comma 3, del DPR n.327/2001**; cosa che, nei casi più sopra elencati, in tutta evidenza, non è avvenuta.

IV – Violazione di legge con riferimento all'art.24 del D.P.R. n.327/2001, sotto altro profilo. Eccesso di potere per falsità dei presupposti, carenza di istruttoria. Sviamiento.

Nel corso dei sopralluoghi, tutti i comproprietari convocati da TELT, ivi compresi i ricorrenti Perino e Bertok, hanno contestato l'erronea apposizione dei termini di confine dei terreni in oggetto.

In particolare, per quanto concerne il mappale 580, è stato contestato che i termini (picchetti) apposti dall'ente espropriante per delimitare il terreno (doc.ti 9 e 12):

- non rispettano, neppure *ictu oculi*, la conformazione del terreno stesso, risultante dalla mappa catastale;
- non seguono la conformazione morfologica del terreno: per esempio sono stati posti a circa 1,5 mt. di distanza da un muretto a secco che risulta costituire il confine naturale dell'area;
- non tengono nemmeno in considerazione la presenza dei due termini di

confine (pietre infisse al suolo), presenti sul terreno e riportati altresì in mappa catastale.

Il ricorrente Cavargna Bontosi ha, invece, verbalizzato che, stante la diversa forma del terreno delimitato da TELT, rispetto a quella indicata nella mappa catastale, non è stato neppure possibile effettuare il riconoscimento del terreno stesso e la conseguente verifica dello stato di consistenza (doc. 11).

L'erronea apposizione dei termini/picchetti da parte della società TELT ha trovato conferma nella perizia per la verifica dei confini, che si produce (doc. 30), redatta dal geom. Claudio Durbiano, su incarico del ricorrente Perino.

Nella relazione tecnica si legge, infatti, che *“durante le operazioni preliminari di perlustrazione e studio dello stato dei luoghi è risultato palese che il picchettamento eseguito dalla Società TELT non corrispondeva con i confini reali dei fondi in oggetto”*.

Con riferimento al mappale 580, il geom Durbiano evidenzia che esso *“risulta delimitato da muretto a secco verso ovest (confine con mappale 860, punti 122-123-124 foto 10) da numero due termini lapidei (punti 114-115 foto 8-9) e da muretto basso in pietra sul confine con il mappale 858 (punti 114-113-120) e da un termine lapideo sul confine con i mappali 860-874 (punto 116 foto 11).*

La zona confinante con l'autostrada A32 è stata oggetto di modifica del piano di campagna in seguito all'occupazione temporanea per la costruzione della stessa e non è stato possibile reperire punti di riferimento in loco (foto 6)”.

Per quanto attiene, invece, ai mappali 860 e 861, derivanti dal frazionamento del mappale 31 (operato unilateralmente dalla società TELT senza neppure informare i comproprietari), il ricorrente Perino, nel corso del suo sopralluogo, ha evidenziato come sulle proprietà non vi siano termini naturali di confine che seguano la configurazione morfologica del terreno (doc. 10); pertanto, il confine tra i due nuovi mappali, come stabilito da TELT, risulta del tutto artificiale.

Nel corso degli anzidetti sopralluoghi, non è stato pertanto possibile, per i comproprietari, verificare il corretto posizionamento dei picchetti apposti da TELT e, conseguentemente, la reale consistenza tanto del terreno oggetto di esproprio (mappale 860), quanto del terreno oggetto di occupazione temporanea (mappale 861).

In particolare, con riferimento a detti mappali, il geom. Durbiano ha evidenziato che *“dalla ricognizione dello stato dei luoghi e dal successivo rilievo è emerso che il confine dei terreni allibrati al foglio 15 part.le 860 e 861 sono delimitati da muretti in pietra a secco (foto 7) per tutta la lunghezza del perimetro (punti 124-126-130-117-204-205-208-212-213-219-217-215-210-209-132-133-122, come riportati sulle planimetrie allegate “B” e “C”).*

Il geom. Durbiano ha, pertanto, concluso che *“dalla sovrapposizione del rilievo redatto dallo scrivente (colorazione verde) e dai picchetti infissi dalla società LTF (colorazione rossa) sulla mappa catastale meccanizzata e di impianto risulta evidente che i capisaldi posizionati dall'ente espropriante sono posizionati erroneamente ad esclusione dei punti 110-218.*

Ne consegue che una parte dei terreni oggetto della presente risultano esclusi dalla verifica dello stato di consistenza; al contrario sono state inserite porzioni di mappali di altra proprietà (parte blu di proprietà e parte rossa di altra proprietà allegati “B” e “C”).

Alla luce di quanto sopra è, dunque, evidente la violazione dell'art.24 del D.P.R. n.327/2001, in quanto non è stato possibile, per tutti i comproprietari, ivi compresi i ricorrenti, verificare il reale stato di consistenza dei terreni oggetto dei sopralluoghi.

Altrettanto evidente è l'assoluta carenza dell'istruttoria condotta da TELT, la quale ha arbitrariamente posizionato i picchetti di confine, senza neppure verificare se gli stessi corrispondessero alla conformazione morfologica del

terreno e alle risultanze delle mappe catastali.

Nonostante i rilievi mossi fin dai primi sopralluoghi, effettuati il 22 febbraio 2021, TELT ha, tuttavia, continuato ad ignorare l'evidenza dei fatti, in tale modo sviando i comproprietari nell'accertamento dello stato di consistenza dei luoghi.

Da quanto sopra consegue, altresì, che nessuno dei comproprietari può considerarsi correttamente spossessato del proprio bene da parte dell'ente espropriante.

V – Violazione di legge con riferimento all'art.6, comma 8 del D.P.R. n.327/2001, eccesso di delega.

In data 16 febbraio 2016, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con proprio Decreto n.35, ha delegato la società TELT *“ad emanare tutti gli atti del procedimento espropriativo, nonché ad espletare tutte le attività previste, al riguardo, dal ... Decreto n.327/2001”* (doc. 16).

L'anzidetto provvedimento è stato assunto ai sensi dell'art.6, comma 8 del D.P.R. n.327/2001, il quale prevede che l'Amministrazione titolare del potere espropriativo possa, per l'appunto, delegare, in tutto o in parte, l'esercizio di tale potere, tuttavia *“determinando chiaramente l'ambito della delega nella concessione o nell'atto di affidamento”*.

Nel caso di specie, il Decreto Ministeriale n.35/2016 sopra menzionato non contiene alcuna determinazione dell'ambito della delega, in palese contrasto con la norma di legge anzidetta.

Ne consegue che la delega concessa a TELT costituisce, di fatto, una “delega in bianco”, di cui la stessa TELT ha sostanzialmente abusato, ponendo in essere i comportamenti arbitrari più sopra descritti, che, come detto, hanno leso i diritti costituzionalmente tutelati dei comproprietari

Ed, inoltre, come si evince dal bando di gara che si produce, la società TELT ha

subdelegato ad un soggetto terzo, oltre tutto di diritto francese, tutte le attività, anche istruttorie, prodromiche alle espropriazioni in oggetto (doc. 37).

Tale subdelega non è in alcun modo prevista ed ammessa, né dal D.P.R. n.327/2001, né dal Decreto Ministeriale di delega n.35/2016.

In conclusione, l'eccesso dei poteri esercitati dalla società TELT ed i comportamenti arbitrari tenuti da quest'ultima si traducono in una palese violazione dell'art.6, comma 8 del D.P.R. n.327/2001 e nella conseguente inefficacia della delega concessa dal Ministero delle Infrastrutture con il D.M. n.35/2016⁸.

Anche sotto tale ultimo profilo, gli atti impugnati risultano, dunque, del tutto illegittimi.

VI – Violazione di legge con riferimento alla Direttiva Europea 97/11/CE del 3 marzo 1997, che modifica la Direttiva Europea 85/337/CEE concernente la valutazione dell'impatto ambientale.

Ritengono, infine, i ricorrenti che la procedura espropriativa intrapresa dalla società TELT risulti illegittima sotto l'ulteriore profilo della violazione della normativa comunitaria indicata nel titolo del presente motivo di impugnazione.

Più in particolare, l'art.1 della Direttiva 97/11/CE sostituisce l'art.2, paragrafo 1 della Direttiva 85/337/CEE, nei seguenti termini: *“Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie affinché, prima del rilascio dell'autorizzazione, per i progetti per i quali si prevede un notevole impatto ambientale, in particolare per la loro natura, le loro dimensioni o la loro ubicazione, sia prevista una autorizzazione e una valutazione del loro impatto”*.

Occorre rilevare che, nel caso di specie, in data 10 luglio 2017 è intervenuta, sul

⁸ Ministero che è stato formalmente invitato ad intervenire in autotutela (doc. 38), ma che, ad oggi, non ha fornito alcun riscontro.

quotidiano nazionale La Repubblica e sull'edizione locale del quotidiano La Stampa, la pubblicazione contestuale tanto dell'avviso di avvio del procedimento di valutazione di impatto ambientale del Progetto di variante, in ottemperanza alla prescrizione n.235 della Deliberazione CIPE n.19 del 2015, quanto dell'avviso di avvio del procedimento di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio (doc. 17).

Quanto sopra si è verificato anche con riferimento al Progetto definitivo (di poi approvato con Deliberazione CIPE n.19 del 20 febbraio 2015), per il quale l'avviso di avvio del procedimento è avvenuto con pubblicazione sull'edizione locale del quotidiano La Stampa e sul quotidiano nazionale La Repubblica, rispettivamente in data 11 e 15 aprile 2013 (doc. 39).

Orbene, ritengono i ricorrenti che tale procedura sia anomala e incongrua; infatti, è evidente che l'espropriazione finalizzata alla realizzazione dell'intervento presuppone necessariamente che lo stesso sia già stato valutato positivamente sotto il profilo della compatibilità ambientale.

Ne consegue che il procedimento di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio deve obbligatoriamente seguire il procedimento di valutazione dell'impatto ambientale e non essere contestuale, come è invece avvenuto nel caso di specie.

Da ciò deriva l'illegittimità dell'iter procedimentale che ha portato all'emanazione dei decreti di esproprio che qui si impugnano.

Iter che, a seguito della pronuncia della Corte Costituzionale n.239/2010, non è più in alcun modo sanabile, stante l'intervenuta declaratoria dell'illegittimità dell'art.43 del D.P.R. n.327/2001, che un tempo consentiva alla Pubblica Amministrazione di acquisire, mediante un titolo giuridico, il bene utilizzato per scopo di interesse pubblico, pur in assenza di un valido ed efficace provvedimento di esproprio o di una una dichiarazione della pubblica utilità,

risarcendo unicamente i danni al proprietario.

Alla luce di quanto sopra, gli atti impugnati risultano quindi illegittimi anche sotto tale ulteriore profilo e dovranno, conseguentemente, essere annullati.

ISTANZA DI MISURE CAUTELARI

Il pregiudizio conseguente agli atti impugnati è in *re ipsa*.

La società TELT ritiene che, in data 17 marzo 2021, si siano conclusi tutti i sopralluoghi con i comproprietari e che, di conseguenza, questi ultimi siano stati tutti spossessati dei propri terreni.

Ciò, come narrato nel presente ricorso, non corrisponde, in tutta evidenza, al vero.

Tuttavia, poiché la società TELT versa nell'anzidetta erronea convinzione, vi è il rischio concreto che i terreni in questione siano oggetto, in qualunque momento, di interventi, anche radicali, che possono determinare un'alterazione definitiva dello stato dei luoghi, con gravissimo pregiudizio dei ricorrenti e dei comproprietari tutti.

Stante l'anzidetto *periculum in mora* e sussistendo altresì il *fumus boni iuris*, per i motivi tutti sopra svolti, i ricorrenti confidano, pertanto, nella concessione dell'invocata misura cautelare e, quindi, nella sospensione degli atti impugnati, nonché, ove occorra, nella emanazione dei provvedimenti più idonei ad assicurare, in via interinale, gli effetti della decisione sul ricorso.

Si osserva, infine, che la sospensione degli atti impugnati non determinerebbe alcun impatto sulla realizzazione dell'opera pubblica, essendo i terreni in oggetto destinati unicamente a sistemazione ambientale, da attuarsi soltanto dopo il completamento dell'opera stessa.

*o*o*o*o*

Tanto premesso, i ricorrenti tutti, come sopra rappresentati, difesi e domiciliati,

chiedono l'accoglimento delle seguenti

CONCLUSIONI

Accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, **dichiarare illegittimi e quindi annullare, previa concessione di idonea misura cautelare, gli atti tutti impugnati**, meglio indicati in epigrafe.

Con riserva di proporre motivi aggiunti.

Con vittoria di spese e onorari di causa.

Si dichiara che il valore della controversia è indeterminato e indeterminabile e che il contributo unificato viene versato nella misura di €650,00.

Gli avv.ti Alessandra Mollo. Luca Pigozzi e Alessandro Guglielmino dichiarano di voler ricevere tutte le comunicazioni di cancelleria ex art. 136 c.p.c. ed ex art. 51 D.L. 112/2008 presso la Casella di Posta Elettronica Certificata del Processo Telematico di cui all'art. 11 D.M. 17/7/2008, o ai rispettivi indirizzi di PEC alessandramollo@pec.ordineavvocatitorino.it,
lucapigozzi@pec.ordineavvocatitorino.it
alessandroguglielmino@pec.ordineavvocatitorino.it

comunicati all'Ordine ai sensi della L. n.2/2009, o al numero di fax 011/747295.

Si producono:

- 1) Decreto di esproprio del mappale 580 notificato al signor Alberto Perino;
- 2) Decreto di esproprio del mappale 860 notificato al signor Alberto Perino;
- 3) Ordinanza di occupazione temporanea del mappale 861 notificata al signor Alberto Perino;
- 4) Decreto di esproprio del mappale 580 notificato al signor Mario Cavargna Bontosi;
- 5) Decreto di esproprio del mappale 860 notificato al signor Mario Cavargna Bontosi;
- 6) Ordinanza di occupazione temporanea del mappale 861 notificata al signor

Mario Cavargna Bontosi;

- 7) Decreto di esproprio del mappale 580 notificato al signor Ezio Bertok;
- 8) Decreto di esproprio del mappale 580 notificato alla signora Sonia Gesnelli;
- 9) Verbale di sopralluogo e di immissione nel possesso del 10/03/2021 relativo al signor Alberto Perino per il mappale 580;
- 10) Verbale di sopralluogo e di immissione nel possesso del 10/03/2021 relativo al signor Alberto Perino, per i mappali 860 e 861;
- 11) Verbale di sopralluogo e di immissione nel possesso del 09/03/2021 relativo al signor Mario Cavargna Bontosi, per i mappali 580, 860 e 861;
- 12) Verbale di sopralluogo e di immissione nel possesso del 08/03/2021 relativo al signor Ezio Bertok, per il mappale 580;
- 13) Verbale di sopralluogo e di immissione nel possesso del 16/03/2021 relativo alla signora Sonia Gesnelli, per il mappale 580;
- 14) Atto di compravendita dei mappali 580 e 31 (ora 860 e 861);
- 15) Deliberazione CIPE n.19 del 20 febbraio 2015;
- 16) Decreto Ministeriale n.35, del 16 febbraio 2016 del Ministero dei Trasporti;
- 17) Pubblicazione del 10 luglio 2017 sul quotidiano La Stampa;
- 18) Deliberazione CIPE n.67 del 7 agosto 2017;
- 19) Deliberazione CIPE n.30, del 21/03/2018;
- 20) Deliberazione CIPE n.39 del 26/04/2018;
- 21) Comunicazione ai sensi dell'art.17, comma 2 D.P.R. 327/2001 di avvenuta efficacia del provvedimento di approvazione del Progetto di Variante in ottemperanza alla prescrizione CIPE n.235, relativa al mappale 580, del 30/09/2019, ricevuta dal signor Alberto Perino;
- 22) Comunicazione ai sensi dell'art.17, comma 2 D.P.R. 327/2001 di avvenuta efficacia del provvedimento di approvazione del Progetto di Variante in ottemperanza alla prescrizione CIPE n.235, relativa al mappale 31, del

17/09/2019, ricevuta dal signor Alberto Perino;

23) Determinazione TELT prot. n.63/TELT_IO/11/TEC/20 del 16 marzo 2020;

24) Comunicazione ai sensi dell'art.17, comma 2 D.P.R. 327/2001 di avvenuta efficacia del provvedimento di approvazione del Progetto esecutivo in variante svincolo di Chiomonte, relativa al mappale 580, del 27/05/2020, ricevuta dal signor Alberto Perino.

25) Missiva a mezzo PEC del 26 marzo 2021, inviata al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili con richiesta di intervento in autotutela;

26) Ordine di servizio di TELT del 2 marzo 2021;

27) Grafico curva contagi in Piemonte nel periodo dei sopralluoghi;

28) Verbale di sopralluogo del signor Paolo Grignolio;

29) Verbale di sopralluogo del signor Ruggero Giovanni Bonino;

30) Perizia redatta dal geom. Claudio Durbiano e relativi allegati;

31) Progetto esecutivo svincolo di Chiomonte, mappa relativa al *Piano particellare di esproprio, asservimento e occupazione temporanea*;

32) Progetto esecutivo svincolo di Chiomonte, stralcio relativo agli espropri *“Elenco ditte”*;

33) Progetto esecutivo svincolo di Chiomonte, stralcio relativo agli espropri *“Relazione espropri, asservimenti e occupazioni temporanee”*;

34) Progetto esecutivo svincolo di Chiomonte, stralcio relativo agli espropri *“Relazione sulla valutazione dei costi di esproprio”*;

35) Progetto esecutivo svincolo di Chiomonte, stralcio relativo agli espropri *“Elenco dei proprietari e delle particelle”*;

36) Adunanza Consiglio di Stato, Sezione I, del 4 dicembre 2019;

37) Bando di gara TELT per subdelega operazioni esproprio;

38) Missiva a mezzo PEC del 17 marzo 2021, inviata a TELT;

39) Pubblicazione dell'11 aprile 2013 sul quotidiano La Stampa.

Torino, 1 aprile 2021

Avv. Alessandra Mollo

Avv. Luca Pigozzi

Avv. Alessandro Guglielmino